



Delibera della Giunta Regionale n. 1008 del 30/12/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE E NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.L.VO N 116 DEL 30 MAGGIO 2008 E DEL RELATIVO DECRETO ATTUATIVO INTERMINISTERIALE FIRMATO DAL MINISTRO DELLA SALUTE E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE IN DATA 30.03.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

che il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, nel recepire la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE stabilisce nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;

VISTO

il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10 che definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 4 lettera a) del D.Lgs. n. 116/08 compete alla Regione:

- L'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- L'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- L'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- La classificazione delle acque di balneazione;
- L'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- La facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;

RILEVATO

che la Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) ha provveduto alla valutazione e la classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione CON LE MODALITÀ DI CUI all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116/08 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot n 46748 del 23.12.2010

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 2, lettera b) della Legge n. 362 del 14/10/1999 l'individuazione delle zone idonee alla balneazione deve essere portata a conoscenza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati analitici;

- che il provvedimento di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal D. Lgs. 116/08 deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate all'inizio della stagione di campionamento (Aprile 2011) per l'adozione dei necessari provvedimenti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 116/08;

- che le acque di balneazione classificate "scarse", devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, p.to 4 del D. Lgs. 116/08;

VALUTATO

che, in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale di attuazione del D. Lgs. 116/08 firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Ambiente in data 30/03/10, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere nuovamente destinate alla balneazione in seguito all'attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5 dell'art. 2;

RITENUTO necessario provvedere alla rivalutazione delle acque di mare destinate alla balneazione e aggiornare l'elenco delle stesse secondo i criteri stabiliti dalla normativa ora in vigore con la nuova tabella elaborata dall'ARPAC predisposta sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni

effettuate dai Dipartimenti Provinciali ARPAC durante il monitoraggio della precedente stagione balneare (ai sensi del d.lgs 116/2008) e delle ultime tre stagioni balneari (ai sensi del DPR 470/82 e smi)

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

- di individuare e classificare, ai sensi del D. Lgs. 116/08, le acque di mare destinate alla balneazione per la stagione 2011 come specificato nell'allegato elenco che è parte integrante del presente provvedimento;
- di classificare le acque di balneazione sono classificate secondo quanto specificato nell'allegato schema A "Valutazione e classificazione delle acque di balneazione" ;
- di stabilire che le acque di balneazione classificate "scarse" devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1 , p.to 4 del D. Lgs. 116/08;
- di precisare che in sede di prima applicazione ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale di attuazione del D. Lgs. 116/08 firmato dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Ambiente in data 30/03/10, le acque di balneazione temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere nuovamente destinate alla balneazione in seguito all'attuazione di quanto previsto al medesimo comma 5 dell'art. 2;
- di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare la presente deliberazione ai Settori Assistenza Sanitaria e Tutela dell'Ambiente ed Ecologia, per quanto di rispettiva competenza;
- di provvedere alla pubblicazione sul BURC e sul portale della Regione Campania.